

REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 1

Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento per la designazione e la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi Roma Tre. Esso prevede inoltre ulteriori norme relative all'esercizio del mandato dei suddetti componenti.

ART. 2

Componenti del Nucleo di Valutazione

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 dello Statuto e tenendo conto delle dimensioni dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione è formato da un numero di componenti pari a un minimo di sette e un massimo di nove, compresi il Coordinatore e la rappresentanza degli studenti.

ART. 3

Procedimento di designazione

1. Il procedimento per la designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, esclusi i rappresentanti degli studenti, è avviato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato in corso, mediante l'adozione delle rispettive delibere con cui ciascuno dei due organi collegiali approva una rosa di candidature da sottoporre al Rettore.

2. La formulazione delle rispettive rose di candidature è approvata dagli organi di governo dell'Ateneo tenendo conto:

- a) del requisito per l'esercizio della carica di componente del Nucleo di Valutazione, previsto dall'art. 17, comma 2 dello Statuto: elevata qualificazione in relazione alle funzioni che l'organo deve assolvere;
- b) delle norme in ordine alla rinnovabilità del mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 17, comma 4 dello Statuto;
- c) di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 dello Statuto in ordine all'attuazione di buone pratiche per l'efficace riequilibrio delle rappresentanze di genere.

3. Ciascuno dei due organi collegiali indicati al comma 1 approva una rosa costituita da un congruo numero di candidature, di cui alcune riferite a personale di ruolo dell'Ateneo, altre

riferite a soggetti esterni all'Ateneo. Per l'adozione della delibera di approvazione della rosa di candidature non è attribuito il diritto di voto ai rappresentanti degli studenti in entrambi gli organi.

4. Al fine dell'approvazione delle rose di cui al comma 3, i singoli senatori accademici e i singoli consiglieri di amministrazione presentano candidature, corredate di un dettagliato *curriculum vitae* di ciascun candidato, e le trasmettono all'Ufficio Organi Collegiali entro il termine fissato dal Dirigente competente. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle candidature proposte dai propri componenti e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, definiscono la rosa delle candidature di cui al comma 3.

5. Il Rettore sceglie i componenti del Nucleo di Valutazione sulla base della rosa complessiva delle candidature approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, anche in considerazione di omogenee aggregazioni delle aree medesime.

6. Il Rettore procede quindi, con proprio decreto, alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione che abbiano dichiarato di accettare l'assunzione della carica. Il Rettore nomina altresì, con proprio decreto, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, previo parere degli organi centrali di governo dell'Ateneo.

ART. 4

Esercizio del mandato

1. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei componenti del Nucleo di Valutazione, esclusi i rappresentanti degli studenti, viene svolto un procedimento di designazione ai sensi dell'art. 3 limitatamente alla sostituzione dello stesso componente. Il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei componenti del Nucleo di Valutazione in qualità di rappresentanti degli studenti, subentra il primo dei non eletti ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo. Il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

2. I docenti designati nel Nucleo di Valutazione sono in regime di tempo pieno, da mantenere per tutta la durata del mandato. Nel caso in cui risulti designato un docente che si trovi in regime di tempo definito, dopo la sua accettazione del conferimento della carica egli è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio del mandato.

3. I dipendenti dell'Ateneo nominati quali componenti del Nucleo di Valutazione devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

ART. 5 **Cessazione dalla carica**

1. La cessazione dalla carica di componente del Nucleo di Valutazione è prevista per i seguenti casi ed è disposta con decreto rettorale:

- per dimissioni;
- quanto ai componenti appartenenti al personale docente dell'Ateneo: per trasferimento ad altra Università; per collocamento in aspettativa per incompatibilità o per passaggio ad altra amministrazione ex artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980; per svolgimento integrale dell'impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo ex art. 6, comma 11 della legge n. 240/2010; per sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare; per sospensione cautelativa dal servizio in pendenza di procedimento penale; per cessazione dal servizio;
- quanto ai rappresentanti degli studenti: per dimissioni o per trasferimento ad altra Università o per perdita dello *status* di studenti o dei requisiti di eleggibilità, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo;
- quanto ai componenti individuati tra personalità non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo: qualora vengano a trovarsi in situazione di conflitto di interessi secondo quanto stabilito dal Codice etico di Ateneo, nonché in pendenza di procedimento penale;
- per la mancata partecipazione a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico.

ART. 6 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, con il parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti, non conformi ad esso, contenute nei regolamenti dell'Ateneo.